SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 28 marzo 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFFICIO XIII

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 28 marzo 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti deltametrina dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° novembre 2003 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 28 marzo 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti riportati in allegato, contenenti la sostanza attiva deltametrina;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva deltametrina, sono revocate a far data dal 30 aprile 2004, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 28 marzo 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopracitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI DELTAMETRINA LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 28 MARZO 2003

	nome prod.	n. reg.	data reg.	impresa
1	DEGRIM FL	10130	02.09.99	AGRIM S.R.L.
2	DELTAMIX RESPECT	9854	04.12.98	AGRIMIX S.R.L.
3	AGTRIN D	10964	18.06.01	AGRIMPORT S.P.A.
4	GLORIAL	10722	16.02.01	AGRIPHYT S.A.
5	PORT BLU	10428	29.03.00	AGROQUALITA' S.R.L.
6	METRYS	9338	15.09.97	AGROSOL S.R.L.
7	METRYS FLOW	10987	12.07.01	AGROSOL S.R.L.
8	METRYS EC	11056	23.10.01	AGROSOL S.R.L.
9	AFIS D	9625	07.05.98	CHEMIA S.P.A.
10	AFICIS	11658	18.04.03	CHEMIA S.P.A.
11	AGROMETRINA S E	9731	03.09.98	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
12	DELPHINE	10472	19.04.00	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
13	DELPHINE 15 SC	11217	22.02.02	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
14	MASSOMETRIN	10065	06.07.99	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
15	DECIS EC 2,5	11772/IP	07.08.03	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA
16	MICROSAR	11542/PPO	16.01.03	COPYR S.P.A.
17	SARGREEN	11541/PPO	16.01.03	COPYR S.P.A.
18	DOROTRIN EC	11329	09.05.02	EUROPHYTO S.R.L.
19	DORITOX	10916/PPO	10.05.01	FEDIS S.R.L.
20	SYRTEM	10458	19.04.00	GREEN RAVENNA S.R.L.
21	SYRTEM EC	11249	19.03.02	GREEN RAVENNA S.R.L.
22	DELTAMICRO	10982	12.07.01	GREENLOGY S.R.L.
23	FITOSAN	10914/PPO	07.05.01	GUABER S.P.A.
24	FITO-INSETTICIDA DELTA 2,5	11538	16.01.03	GUABER S.P.A.
25	KEYDEL	11422	16.09.02	INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.
26	DELTIDRAL	11158	18.01.02	LINFA S.P.A. CURA DEL VERDE
27	VAPIRE 1,5 DEL	11724	22.10.03	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
28	DELTAN COMBI	11800	22.10.03	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
29	AGTRIN	9486	06.02.98	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
30	BASMETRIN	10162	24.09.99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
31	SPIDER	10537	22.06.00	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
32	TETRAN D	11097	29.11.01	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD

33	AFIS FLOW	11117	06.12.01	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
34	GOLDTRIN	11280	12.04.02	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
35	GLORIAL EC	11685	06.06.03	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
36	GLORIAL VERDE SC	11686	06.06.03	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
37	AUTOVAP	11289/PPO	12.04.02	ORVITAL S.P.A.
38	DELTAROCCA	9589	06.04.98	ROCCA FRUTTA S.R.L.
39	GLORIAL VERDE	10721	16.02.01	S.A.R.I.A.F. S.P.A.
40	STICK FL	9630	14.05.98	SCAM S.R.L.
41	DELTAMFLOW	9772	01.10.98	SCAM S.R.L.
42	DELTACID L	10448	19.04.00	SCAM S.R.L.
43	DELTACHAMP	11471	22.10.02	SCAM S.R.L.
44	APSIL	9456	30.12.97	SOCOA S.A.S.
45	DELTRIN	11247	19.03.02	TECNITERRA S.R.L.
46	OVEROT	8804	06.03.96	TECOMAG S.R.L.
47	VITALCAP VERDE SPRAY	10851/PPO	11.04.01	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A
48	FARVEL	9302	28.08.97	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A
49	DELTACROP SC	11487	22.10.02	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A

04A05302

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 aprile 2004.

Scioglimento della cooperativa edilizia «Il Villaggio» s.c. a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visti il decreto ministeriale 17 luglio 2003 e la circolare ministeriale n. 1579551 del 30 settembre 2003 in materia di scioglimenti d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminato il verbale del 25 febbraio 2004, redatto da un ispettore delegato dall'A.G.C.I., dal quale risulta che la cooperazione edilizia «Il Villaggio» s.c. a r.l., ha asseganto gli alloggi, è in stato di abbandono amministrativo, ha la base sociale dispersa, non possiede né beni mobili, né beni immobili, ed eveva come termine di durata il 31 dicembre 2000;

Rilevato che, dalla documentazione agli atti, l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 1991 e non presenta valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

La cooperativa edilizia «Il Villaggio» s.c. a r.l., con sede in Torino, corso M. D'Azeglio n. 22, costituita per rogito notaio dott. Angelo Ingaramo in data 13 giugno 1977, iscritta al n. 1845/77 del registro società del tribunale di Torino, BUSC n. 3452, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine peretorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 aprile 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A05224

DECRETO 12 maggio 2004.

Rettifica della graduatoria approvata con decreto direttoriale 23 aprile 2004, relativa ai quarantotto progetti presentati dai comuni, per la concessione dei mutui a tasso agevolato, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con l'onere del differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato a carico del Fondo per l'occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro;

Visto il decreto direttoriale 23 aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2004 e relativo all'approvazione della graduatoria dei quarantotto progetti presentati dai comuni per la concessione dei mutui a tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la nota del comune di Visciano (Napoli) dell'11 maggio 2004, relativa alla mancata inclusione nella graduatoria del progetto denominato «Acquisto hardware, software e sistemazione rete interna alla sede municipale», la cui istanza è stata presentata in data 16 dicembre 2003;

Vista l'istanza del 16 dicembre 2003 presentata dal comune di Visciano (Napoli) relativa a due progetti denominati «Acquisto di attrezzatura per manutenzione» e «Acquisto hardware, software e sistemazione rete interna alla sede municipale»;

Ritenuto, di dover includere nella graduatoria il progetto denominato «Acquisto hardware, software e sistemazione rete interna alla sede municipale», in quanto presenta i requisiti di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003, aumentando da quarantotto a quarantanove il numero dei progetti ammissibili per la concessione dei mutui a tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il progetto presentato dal comune di Agrigento denominato «Servizi integrati» ed inserito al quindicesimo posto nella graduatoria di cui al D.D. 23 aprile 2004, per il quale è stato indicato un numero di lavoratori da stabilizzare pari a quarantaquattro anziché quarantacinque;

Visto il progetto presentato dal comune di Alatri (Frosinone) denominato «Costituzione Frosinone multiservizi» ed inserito al sedicesimo posto nella graduatoria di cui al D.D. 23 aprile 2004, per il quale è stato indicato un importo del mutuo pari a € 773.418,00 anziché pari a € 733.418,00;

Visto il progetto presentato dal comune di Antrodoco (Rieti) denominato «Miglioramento dei servizi alla cittadinanza» ed inserito al ventunesimo posto nella graduatoria di cui al D.D. 23 aprile 2004, per il quale è stato indicato un importo del mutuo pari a € 490.208,60 anziché pari a € 490.203,60;

Visto il progetto presentato dal comune di Tortorici (Messina) denominato «Costruzione macello comunale» ed inserito al trentanovesimo posto nella graduatoria di cui al D.D. 23 aprile 2004, per il quale è stato indicato un tempo di stabilizzazione pari a diciotto mesi anziché a ventiquattro mesi;

Visto il progetto presentato dal comune di Caselle Torinese (Torino) denominato «Costituzione società pubblica per l'esternalizzazione dei servizi comunali» ed inserito al quarantottesimo posto nella graduatoria di cui al D.D. 23 aprile 2004, per il quale è stato indicato un numero di lavoratori da stabilizzare pari a due anziché sette;

Ritenuto, pertanto che occorre apportare alla graduatoria approvata con D.D. 23 aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2004, le modifiche individuate nei capoversi precedenti ordinando i quarantanove progetti ammissibili secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto è rettificata la graduatoria approvata con decreto direttoriale 23 aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2004.

Art. 2.

La graduatoria rettificata con il presente decreto è trasmessa alla C.D.P. S.p.a. per il seguito di competenza.

Roma, 12 maggio 2004

Il direttore generale: MANCINI

ALLEGATO

GRADUATORIA A SCORRIMENTO EX ART. 50 COMMA 3 LEGGE 27.12.2003 N. 289

N.	PROGETTO	COMUNE	stabiliz.(1)	tutti (2)	Mesi	Importo Mutuo	Mutuo/tutti	punteg. 1	punteggio 2	punt.3	Totale
1	Costituzione Frosinone servizi S.p.A.	Comune di Frosinone	97	97	30	€ 482.400,00	€ 4.973,20	22,97154342	1,064516129	34,00	58,04
2	Manutenzione aree verdi-Servizi alle utenze	Comune di Ceccano (FR)	54	54	0	€ 1.116.450,00	€ 20.675,00	5,525609915	33	18,93	57,45
3	Protocollo informatico per gestione documenti	Comune di Fara Sabina (RI)	4	4	0	€ 25.000,00	€ 6.250,00	18,2787176	33	1,40	52,68
4	Potenziamento uffici	Comune di Isola del Liri (FR)	6	6	1	€ 20.771,27	€ 3.461,88	33	16,5	2,10	51,60
5	Ampliamento palazzo comunale	Comune di San Floro (CZ)	4	4	0	€ 43.000,00	€ 10.750,00	10,6271614	33	1,40	45,03
6	Manutenzione interna edificio sede municipale	Comune di Costacciaro(CoCoCo)(PG)	0	3	0	€ 32.632,62	€ 10.877,54	10,5025571	33	0,00	43,50
7	Acquisto P.C. e informatizzazione sede municipale	Comune di Visciano 2 (NA)	3	3	0	€ 40.000,00	€ 13.333,33	8,568148875	33	1,05	42,62
8	Manutenzione patrimonio immobiliare	Comune di Sersale (CZ)	6	6	0	€ 146.000,00	€ 24.333,33	4,694876096	33	2,10	39,80
9	Potenziamento servizi smaltimento rifiuti	Comune di Semproniano (GR)	1	1	0	€ 18.000,00	€ 18.000,00	6,346776944	33	0,35	39,70
10	Acquisto attrezzatura per manutenzione	Comune di Visciano 1 (NA)	3	3	0	€ 93.000,00	€ 31.000,00	3,685225323	33	1,05	37,74
11	Servizio raccolta rifiuti-manutanzione strada	Comune di Preci (PG)	4	4	0	€ 166.080,00	€ 41.520,00	2,751492895	33	1,40	37,15
12	Settore scolastico-servizi informatici al cittadino	Comune di Condofuri (RC)	4	4	0	€ 976.000,00	€ 244.000,00	0,468204857	33	1,40	34,87
13	Servizi integrati	Comune di Agrigento	45	45	12	€ 318.490,00	€ 7.077,56	16,14144659	2,538461538	15,77	34,45
14	Manutenzione strade comunali	Comune di Valtopina (PG)	1	1	0	€ 138.372,72	€ 138.372,72	0,825610604	33	0,35	34,18
15	Farmacia comunale	Comune di Bussi sul Tirino (PE)	0	1	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	1,14241985	33	0,00	34,14
16	Raccolta rifiuti	Comune di Carpineto Sinello (CH)	1	1	0	€ 150.000,00	€ 150.000,00	0,761613233	33	0,35	34,11
17	Costituzione Frosinone multiservizi	Comune di Alatri (FR)	54	54	6	€ 733.418,00	€ 13.581,81	8,411393216	4,714285714	18,93	32,05
18	Costituzione società mista	Comune di Gela (CL)	41	41	6	€ 414.000,00	€ 10.097,56	11,31381977	4,714285714	14,37	30,40
19	Polis Artena 2004	Comune di Artena (RM)	15	15	1	€ 316.010,00	€ 21.067,33	5,42270743	16,5	5,26	27,18
20	Manutenzione patrimonio immobiliare	Comune di Melito (NA)	48	48	42	€ 700.000,00	€ 14.583,33	7,833736114	0,76744186	16,82	25,43
21	Attività istituzionali	Comune di Cannalonga 4 (SA)	4	4	6	€ 30.000,00	€ 7.500,00	15,23226467	4,714285714	1,40	21,35
22	Miglioramento dei servizi alla cittadinanza	Comune di Antrodoco (RI)	6	6	1	€ 490.203,60	€ 81.700,60	1,398300441	16,5	2,10	20,00
23	Realizzazione di un campus scolastico	Comune di Ripi (FR)	7	7	1	€ 2.333.441,00	€ 333.348,71	0,342710141	16,5	2,45	19,30
24	Hotel per disabili	Comune di Milazzo (ME)	21	21	6	€ 439.415,00	€ 20.924,52	5,459717317	4,714285714	7,36	17,53
25	Ristrutturazione scuola materna di Crosia	Comune di Crosia 1 (CS)	7	7	2	€ 202.200,00	€ 28.885,71	3,954964862	11	2,45	17,41
26	Cura dell'ambiente e del territorio	Comune di Pedivigliano (CS)	2	2	3	€ 30.000,00	€ 15.000,00	7,616132333	8,25	0,70	16,57
27	Ristrutturazione sede comunale	Comune di Crosia 2 (CS)	2	2	2	€ 67.100,00	€ 33.550,00	3,40512623	11	0,70	15,11
28	Istituzione nucleo vigilanza scolastica ambien.tributar.	Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)	0	7	3	€ 135.269,00	€ 19.324,14	5,911878516	8,25	0,00	14,16
29	Acquisto scuolabus	Comune di Curinga (CZ)	2	2	2	€ 129.000,00	€ 64.500,00	1,771193566	11	0,70	13,47
30	Gestione e manutenzione immobili comunali	Comune di Teano (CE)	5	5	6	€ 85.520,00	€ 17.104,00	6,679255437	4,714285714	1,75	13,15
31	Imbottigliamento acqua naturale	Comune di Novi Velia (SA)	2	2	2	€ 1.580.000,00	€ 790.000,00	0,144610108	11	0,70	11,85
32	Servizio idrico integrato	Comune di Villa Literno (CE)	5	5	12	€ 81.645,68	€ 16.329,14	6,996205127	2,538461538	1,75	11,29
33	Viabilità cimitero	Comune di Cannalonga 2 (SA)	4	4	6	€ 100.000,00	€ 25.000,00	4,5696794	4,714285714	1,40	10,69
34	Pulizia e manutenzione strade, rete idrica e fognante	Comune di Ionadi (VV)	3	3	6	€ 74.115,00	€ 24.705,00	4,62	4,714285714	1,05	10,39
35	Realizzazione loculi cimiteriali	Comune di Montebuono (RI)	1	1	3	€ 64.306,99	€ 64.306,99	1,78	8,25	0,35	10,38
36	Raccolta rifiuti urbani	Comune di Cannalonga 1 (SA)	5	5	6	€ 200.000,00	€ 40.000,00	2,856049625	4,714285714	1,75	9,32
37	Manutenzione e intervento opere di urbanizzazione	Comune di Siderno (RC)	6	6	6	€ 274.000,00	€ 45.666,67	2,501649307	4,714285714	2,10	9,32
38	Manutenzione aree verdi	Comune di S.Marco dei Cavoti (BN)	4	4	42	€ 64.000,00	€ 16.000,00	7,140124063	0,76744186	1,40	9,31
39	Manutenzione beni patrimoniali	Comune di Castrignano del Capo (LE)	1	1	6	€ 35.000,00	€ 35.000,00	3,264056714	4,714285714	0,35	8,33
40	Costruzione macello comunale	Comune di Tortorici 1 (ME)	16	16	24	€ 2.440.000,00	€ 152.500,00	0,74912777	1,32	5,61	7,68
41	Esternalizzazione servizi trasporto scol. all'Atam SpA	Comune di Reggio Calabria	5	5	6	€ 700.000,00	€ 140.000,00	0,816014179	4,714285714	1,75	7,28
42	Servizi ai cittadini	Comune di Itala (ME)	2	2	6	€ 132.000,00	€ 66.000,00	1,730939167	4,714285714	0,70	7,15
43	Mattatoio	Comune di Cannalonga 3 (SA)	3	3	6	€ 300.000,00	€ 100.000,00	1,14241985	4,714285714	1,05	6,91
44	Raccolta differenziata	Comune di Amorosi (BN)	2	2	6	€ 160.000,00	€ 80.000,00	1,428024813	4,714285714	0,70	6,84
45	Realizzazione plesso scolastico	Comune di Buonabitacolo (SA)	14	14	42	€ 1.800.000,00	€ 128.571,43	0,89	0,76744186	4,91	6,56
46	Costruzione campo di calcio e servizi	Comune di Sessa Aurunca (CE)	5	5	12	€ 516.389,37	€ 103.277,87	1,106161277	2,538461538	1,75	5,40
47	Costruzione stalle sociali	Comune di Tortorici 2 (ME)	10	10	24	€ 2.172.000,00	€ 217.200,00	0,52597599	1,32	3,51	5,35
48	Costituzione società pubbl. per esternalizzazione serv.	Comune di Caselle Torinese (TO)	7	7	30	€ 500.000,00	€ 71.428,57	1,59938779	1,064516129	2,45	5,12
49	Consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione etc.	Comune di Tortorici 3 (ME)	4	4	24	€ 205.446,55	€ 51.361,64	2,224266798	1,32	1,40	4,95
	TOTALE MUTUI RICHIESTI					**€ 21.370.676,80**					

(1) STABILIZZATI= SI INTENDONO LE STABILIZZAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

(2) TUTTI= SI INTENDONO LE STABILIZZAZIONI A TEMPO INDETERMINATO E NON

04A05290

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 maggio 2004.

Cancellazione di varietà di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 21 aprile 2004 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
007869	Mais	Keltik	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc	23/12/02
007867	Mais	Kommand	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc	23/12/02
007862	Mais	Kerso	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc	23/12/02
007873	Mais	Krypton	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc	23/12/02
007870	Mais	Kabras	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc	23/12/02
008525	Mais	PR37Y10	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi- Bred Int.	18/12/03
008637	Mais	PR33R45	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi- Bred Int.	18/12/03
008680	Mais	PR32Y49	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi- Bred Int.	18/12/03
008691	Mais	PR32H75	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi- Bred Int.	18/12/03
008667	Mais	PR31B74	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi- Bred Int.	18/12/03

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Atto non soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti (art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20) né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998).

04A05303

DECRETO 4 maggio 2004.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 26 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Respons. della cons.ne in purezza
008651	Viridis	500	HS	Fondazione Morando Bolognini

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Respons. della cons.ne in purezza
008782	GHB555	Continental Semences e Godavary Hybrid Beej LTD. India

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Atto non soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti (art. 3 legge 14 gennaio 1994, n. 20) né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998).

04A05304

DECRETO 4 maggio 2004.

Modifica dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie, iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto del 1° dicembre 1993 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di orzo polistico Gotic, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2004 con il quale l'iscrizione nel registro nazionale della varietà di orzo polistico Gotic è stata rinnovata per ulteriori dieci anni;

Vista la richiesta volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 aprile 2004, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di detta varietà nel relativo registro, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
003552	Orzo polistico	Gotic	Florimond Desprez	Florimond Desprez e S.I.S. Società italiana sementi S.p.a.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Atto non soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti (art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20) né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998).

04A05305

DECRETO 6 maggio 2004.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri dell'erba medica «Padus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 aprile 2004, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

ERBA MEDICA

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009385	Padus	Sementi M. Cogo Rocchetta Ligure (AL)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Atto non soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti (art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20) né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998).

04A05306

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Residence dei Fiori», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa «Residence dei Fiori», con sede in Padova è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2003 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 giugno 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 aprile 2004;

Vista la relazione del commissario governativo datata 8 aprile 2004 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga di quattro mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa «Residence dei Fiori», con sede in Padova, sono prorogati per ulteriori quattro mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05220

DECRETO 5 maggio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola società cooperativa Soletab a r.l.», in Castrignano dei Greci e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Piccola società cooperativa Soletab a r.l.», con sede in Castrignano dei Greci (Lecce), (codice fiscale 00237700752) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, domiciliato a Lecce, p.tta Arco di Prato n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05307

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Taranto 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio di Taranto 2.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Taranto 2 nella giornata del 20 aprile 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento scaturiscono dalla circostanza della derattizzazione effettuata presso la sede dell'ufficio di Taranto 2 nel giorno 20 aprile 2004.

L'intervento, originato dalla riscontrata presenza di ratti nella struttura, è stato adottato a garanzia della sicurezza e della salute del personale e dell'utenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per tale motivo, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata.

La criticità è stata anticipata dal dirigente titolare dell'ufficio con nota prot. n. 22383 del 19 aprile 2004, e confermata con successiva nota n. 24968 del 28 aprile 2004.

Il Garante del contribuente della Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento con nota n. 642/04 del 26 aprile 2004.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 aprile 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A04875

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attibuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 19 aprile 2004, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n.770, e successive modificazioni.

Firenze, 3 maggio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A05182

PROVVEDIMENTO 13 maggio 2004.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati Srl - Unipersonale» in forma abbreviata «CAF FIAP Srl Unipersonale», in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164 del 1999 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati S.r.l. - Unipersonale» anche siglabile con «CAF FIAP S.r.l. - Unipersonale», con sede in Roma, via Cairoli n. 115, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e 3 lettera *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 15 dicembre 2003 la società CAF FIAP S.r.l. Unipersonale, legalmente rappresentata dal sig. Oranger Natale, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, lettera *e)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti costituenti il CAF hanno presentato la documentazione atta a comprovare di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta che:

1) i soci del CAF FIAP S.r.l. Unipersonale rivestono la qualifica di sostituti di imposta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 come da atto costitutivo;

2) l'INPS, con attestazione datata 25 marzo 2004, ha comunicato che il numero degli iscritti è di 96.443;

3) il capitale sociale del CAF FIAP S.r.l. Unipersonale è stato interamente versato come risulta dalla ricevuta di versamento di € 51.646,00 dell'agenzia n. 11 di Roma del San Paolo Imi del 23 gennaio 2003;

4) è stata stipulata con la UNIPOL Assicurazioni la polizza n. 40627326 con massimale di € 1.500.000,00;

5) sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, nonché dal presidente della società richiedente.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto Ministeriale del 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A05308

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 4 maggio 2004.

Rideterminazione dei cali forfetari irrecuperabili per le lavorazioni di oro in regime di perfezionamento attivo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto l'art. 206 del registro n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 ai sensi del quale non sorge «alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l'interessato fornisca la prova che l'inadempienza degli obblighi» previsti dalla normativa vigente si sia verificata «per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l'autorizzazione dell'autorità doganale»;

Visto l'art. 862 del registro CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che prevede che «l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce» e non da «inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa;

Visto l'art. 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di «stabilire coefficienti forfetari di rendimento, quando le circostanze lo giustificano e particolarmente quando si tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti in condizioni tecniche generalmente uniformi, su merci aventi caratteristiche costanti con l'ottenimento di prodotti di specie, quantità e qualità costanti»;

Viste le delibere n. 45/2000 del 10 aprile 2000 e 57/2000 del 12 giugno 2000 del Comitato di coordinamento del Se.C.I.T che evidenziano la necessità di rideterminare i cali forfetari irrecuperabili per le lavorazioni di oro in regime di perfezionamento attivo, ai fini della prevenzione di possibili frodi relative alle imposte dirette ed all'IVA sui prodotti di importazione;

Considerate superate le disposizioni impartite con telex ministeriale 3800/XI del 21 dicembre 1988 dall'allora Direzione generale delle dogane e II.II;

Valutate le complessive risultanze delle prove sperimentali condotte presso le aziende orafe più rappresentative per quanto riguarda la tecnologia impiegata;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta dell'8 marzo 2004;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Per le sottoindicate tipologie di prodotti vengono individuati i seguenti coefficienti medi, in sostituzione di quelli precedenti, validi per le autorizzazioni per le temporanee importazioni:

1. catene piene: calo forfetario irrecuperabile 2,2%;

2. catene vuote, anelli a molla: calo forfetario irrecuperabile 4,0%;

3. altri oggetti di oreficeria e gioielleria a carattere prevalentemente artigianale: calo forfetario irrecuperabile 6,3%;

4. monete; semilavorati quali lingotti, fili, lastre: calo forfetario irrecuperabile 1,0%;

5. fedi, cerchi, ciondoli, medaglie: calo forfetario irrecuperabile 3,0%.

Art. 2.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore: GUAIANA

04A05310

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - serie generale - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 8438 del 14 aprile 2004, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Catania, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, ubicato in via Mons. Domenico Orlando, 1, Catania, in data 30 aprile 2004, è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10 comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 30 aprile 2004, il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Catania, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Mons. Domenico Orlando, 1 - Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 maggio 2004

p. *Il direttore regionale:* VITA

04A05183

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 10 maggio 2004.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002:

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 50025 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note n. 2047 del 27 febbraio 2004, n. 2239 del 4 marzo 2004 e n. 3077 del 6 aprile 2004 con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati *A* e *B* del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 nonché attestato che le stesse attengono esclusivamente a mere rettifiche di identificativi catastali;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

L'allegato *B* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2004

Il direttore: SPITZ

Prospetto n.1 allegato al decreto n. 16696 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Part.	Sup Edif	Pag. G.U.	Rettifiche Foglio	Rettifiche Part.
AP	MONTEPRANDONE	6336/01	VIA DELLA LIBERAZIONE, 3-9-15-21	24	9	45	0	348	3494,5	8	26	681
AP	MONTEPRANDONE	6337/01	VIA DELLA LIBERAZIONE, 31-37-43-49	24	9	46	0	348	3483,9	8	26	686
AP	MONTEPRANDONE	6339/01	VIA DELLA LIBERAZIONE, 2-4-6-10	24	9	46	0	348	2665,3	8	26	683
AR	AREZZO	0127/01	VIA XXV APRILE, 50 56 62	60	4	75	8	459	6296,88	8	127	962
AT	ASTI	0137/01	CSO ALESSANDRIA 147	49	4	49	17	153	3898,73	8	104	12
AT	ASTI	0137/02	CSO ALESSANDRIA 139	49	6	49	17	153	3659,79	8	104	12
AT	ASTI	0137/03	VIA DEL PILONE 80	24	2	25	0	348	4107,79	8	104	12
BN	BENEVENTO	6523/01	VIA G.CAPASSO TORRE n 7/ 9	32	0	64	26	719	2822,29	8	46	613
BN	BENEVENTO	6524/01	VIA G. CAPASSO TORRE n 5 / VIA L.PICCINATO n 49	30	5	83	26	719	3095,08	8	46	617
BN	BENEVENTO	6525/01	VIA G. CAPASSO TORRE n 3 / VIA L. PICCINATO n 28	47	4	110	26	719	4479,24	8	46	623
BN	BENEVENTO	6526/01	VIA L. PICCINATO nn 6 / 16 / 22	44	10	106	26	719	4381,37	8	46	625
BN	BENEVENTO	6527/01	VIA PIETRO DA COLLEVACCINO 34/24/16/10/4	59	24	159	26	719	12996,36	8	84	220
BN	BENEVENTO	6528/01	VIA GUGLIELMO DI TOCCO 2/4/6	40	0	87	26	719	3956,6	8	84	214
BN	BENEVENTO	6529/01	VIA MARIO SCHIPA 8	9	0	26	26	719	1216,29	8	84	215
BN	BENEVENTO	6531/01	VIA G. CAPASSO TORRE 10	64	0	140	26	719	6927,69	8	93	217-218-182
BN	BENEVENTO	6532/01	VIA MARIANO RUSSO 33	76	15	203	26	719	9683,8	8	79	316-317
BN	BENEVENTO	6533/01	VIA MARIANO RUSSO 4	58	13	155	26	719	7608,11	8	79	314-315
BN	BENEVENTO	6534/01	VIA XXV LUGLIO 38 ED.A/B	60	0	131	26	719	6211,49	8	40	1270-1271-1272
CE	CAPUA	7108/01	VIA SCARANO 2 FABB. F3	21	0	22	5	94	2617	9	42	5121
CE	CAPUA	7108/02	VIA SCARANO 2 FABB. F4	21	0	22	5	94	2517	9	42	5121
CE	CAPUA	7108/03	VIA SCARANO 2 FABB. F6	21	0	21	5	94	2570	9	42	5121
CE	CAPUA	7108/04	VIA SCARANO 2 FABB. F5	21	0	20	5	94	2561	9	42	5121
FE	FERRARA	0158/02	VIA DEL MULINETTO V BOLOGNA	22	22	22	160	1524	3220,02	10	160	1525
LI	LIVORNO	0174/02	VIA MILANO, 22	24	0	10	32	523	1467,48	13	32	920
LI	LIVORNO	0176/01	P.ZZA MATTEOTTI, 40	122	79	58	32	523	14277,57	13	27	254
LI	LIVORNO	0230/01	VIA DEI LANZI, 21	16	16	32	32	523	3822	13	16/B	4635
LT	LATINA	6347/01	VIA S CARLO DA SEZZE	46	14	0	13	113	8640,94	13	138	113
MI	MILANO	0143/02	VIA M GIOIA 139	25	5	29	239	88	3235,36	14	196	148
MI	MILANO	0143/03	VIA M GIOIA 141	17	7	18	239	88	2585,91	14	196	148
MI	MILANO	0193/02	VIA BELDILETTO 2	0	0	96	577	2	1412,25	15	577	6
MI	MILANO	0193/03	VIA BELDILETTO 2	88	1	93	577	6	4773,29	15	577	2
MI	MILANO	0193/04	VLE FAMAGOSTA 42	57	8	61	577	6	4122,2	15	577	97
MI	MILANO	0204/02	VIA NIKOLAJEVKA 4	40	17	44	419	83	3416,99	15	419	87
MI	MILANO	6715/01	VIA PIETRO NENNI N. 3	122	32	177	87	168	18751,91	16	86	89
MI	MILANO	7251/01	VIA BUGATTI, 13 EDQ1 GIA' DEI MISSAGLIA LOTTOM14	37	0	45	88	170	4146,95	16	649	282
MI	PIEVE EMANUELE	7157/03	VIA FAUSTO COPPI/VIA BINDA	0	1	0	91	166	1	16	9	460
MI	RHO	0278/02	VIA CAPUANA 50	98	0	194	5	91	7602,44		5	95
MI	RHO	0278/05	VIA CAPUANA 50	1	0	372	5	94	5538,3	16	5	91-94-96
MI	RHO	6730/01	VIA CAPUANA, 96/58	61	0	94	5	94	4917,21	16	5	136
MI	RHO	6731/01	VIA CAPUANA 56/58	71	0	113	5	94	6613,19	16	5	139
MI	RHO	7096/01	VIA CAPUANA 17/19	0	5	2	5	94	0	16	5	131
MI	RHO	7096/05	VIA CAPUANA, 17 - SALICI	47	0	44	5	94	3913,71	16	5	70
MI	RHO	7096/06	VIA CAPUANA, 19 - LARICI	38	0	39	5	94	3040,75	16	5	131
NA	NAPOLI	0188/01	VIA PAZZIGNO 6A	66	6	39	SOC/4	383	7076,58	17	SGO/1	266
NA	NAPOLI	0188/02	VIA PAZZIGNO 6B	51	10	39	SOC/4	383	5549,58	17	SGO/1	267

NA	NAPOLI	0188/03	VIA PAZZIGNO 6C	46	6	27	SOC/4	383	4499,04	17	SGO/1	268
NA	NAPOLI	0178/02	VIA EPOMEO 15/19/53	121	15	55	SOC/4	382	11273,77	17	SOC/4	380
NA	NAPOLI	0178/03	VIA EPOMEO 15/19/53	72	0	64	SOC/4	380	7086,37	17	SOC/4	382
PD	PADOVA	0159/02	VIA COL. GALLIANO 2 / 4 / 6	5	3	6	20	749	691,7	17	D/5	272
PD	PADOVA	0159/03	VIA COL. GALLIANO 8	6	0	6	D/5	280	629	17	D/5	273
PD	PADOVA	0159/04	VIA COL. GALLIANO 10	6	0	6	D/5	278	606,4	17	D/5	273
PD	PADOVA	0159/06	VIA COL. GALLIANO 14	24	0	24	D/5	277	2423,6	17	D/5	275
PD	PADOVA	0159/14	VIA COL. DE CRISTOFORIS 1 - VIA M. G. DALMATI 21 - 11 - 23	4	3	7	D/5	273	667,62	17	D/5	281
PD	PADOVA	0159/15	VIA GALLIANO N. 4/14	0	0	153	D/5	273	2079,9	17	D/5	272-273-274-275-276-282-283
PG	PERUGIA	0318/10	VIA DELLE CARAVELLE 16, 16A, 16B	20	3	61	248	1428	2236,92	18	248	1094
PG	PERUGIA	0318/11	VIA DELLE CARAVELLE 18, 18A, 18B	20	3	61	248	1428	2237,92	18	248	1420
PG	PERUGIA	0318/13	VIA DELLE CARAVELLE 5, 9	36	4	77	248	1428	10501,93	18	248	1473
RM	GUIDONIA MONTECELIO	6077/01	VIA NUMA POMPILIO NN.1-3-5	30	5	30	78	114	3791,4	20	MON/30	476
RM	MONTEROTONDO	0289/01	VIA MONTE CRISTALLO 11	48	0	0	36	463	3309,02	20	36	1164
RM	MONTEROTONDO	0289/02	VIA MONTE CRISTALLO 13	44	0	0	36	463	3026,09	20	36	1165
RM	POMEZIA	7184/01	VIA COPERNICO 9	111	0	278	11	3064	12683,01	20	11	157
RM	POMEZIA	7184/02	VIA LEOPARDI,1	79	0	201	11	3064	9350,2	20	11	157
RM	ROMA	0202/01	PZA PURICELLI 11	48	19	0	798	801	7174	23	798	800
RM	ROMA	0202/03	PZA PURICELLI 22	48	18	1	798	801	7174	23	798	802
RM	ROMA	6091/01	VIA MONTECASSIANO N 153 ED C/A	20	0	30	28	1074	1600,88	24	288	1074 367
RM	ROMA	6092/01	VIA MONTECASSIANO N 147 ED C/B	20	0	27	28	1074	1678,49	24	288	1073 367
RM	ROMA	6093/01	VIA MONTECASSIANO N 149 ED C/B	20	18	26	28	1074	6697,7	24	288	1073 367
RM	ROMA	6094/01	VIA MONTECASSIANO N 151 ED C/B	20	0	26	28	1074	1681,86	24	288	1073 367
RM	ROMA	6833/01	VIA DI TOR PAGNOTTA,80/82	0	5	1	18	861	15687	24	888	1192
RM	ROMA	7149/06	VIA BELFORTE DEL CHIENTI 25	72	0	191	42	1098	0,1	25	288	17
RM	ROMA	7193/01	VIA MALPELI 79/81	17	6	15	105	633	1243,42	25	1127	1112
RM	ROMA	7193/04	VIA MALPELI 37	60	0	54	105	633	4603,39	25	1127	1112
TA	TARANTO	7204/01	VIA LACONIA QUARTIERE MAGNA GRECIA	20	0	0	11	633	232,67	26	265	355-400
TA	TARANTO	7204/02	VIA LACONIA QUARTIERE MAGNA GRECIA	20	0	0	11	633	8250,4	26	265	356-400
TA	TARANTO	7204/03	VIA LACONIA QUARTIERE MAGNA GRECIA	20	0	0	11	633	341,95	26	265	355-400
TA	TARANTO	7204/04	VIA LACONIA QUARTIERE MAGNA GRECIA	20	0	0	11	633	365,85	26	265	355-400
TA	TARANTO	7207/01	VIA ETOLIA 2,3,4	78	0	0	265	447	6407,02	26	265	447-479-483
TO	TORINO	0098/03	VIA PISCINA 39/41	0	1	0	96	342	2190	27	96	341
TO	TORINO	0241/02	VIA MODIGLIANI 1,3,5,7,9	100	0	101	97	167	10566,02	27	97	165
TO	TORINO	6724/01	VIA DRUENTO 38/42 STRADA VENARIA 129A	42	13	44	18	25	5394,11	28	32	807
TR	TERNI	6363/01	VIA G. DI VITTORIO	94	8	101	75	813	11717,8	26	123	364
VI	VICENZA	0253/01	VLE S LAZZARO V GIORDANO 6	27	38	200	G/6	51	19304,05	29	48	51-52-53-55-120-414-888-889

Prospetto n.2 allegato al decreto n.16696 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato B del decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.											Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
AT	ASTI	6740/01	VIA BROFFERIO 48	MAGAZZINO O DEPOSITO	A	7	77	713	16	31	77	713	5
AT	ASTI	6740/01	VIA BROFFERIO 48	MAGAZZINO O DEPOSITO	B	12	77	713	17	31	77	713	11
BG	BERGAMO	6824/01	VIA GHISLANDI, 4	UFFICIO	A	1	268	4219	6	32	10	5627	32
CH	CHIETI	6826/01	VIA MADONNA DEGLI ANGELI (VIA BARONCINI)	UFFICIO	N	1	268	4219	7	36	41	402	
CH	CHIETI	6826/01	VIA MADONNA DEGLI ANGELI (VIA BARONCINI)	UFFICIO	N	1	268	4219	8	36	41	402	34
CO	COMO	0196/01	VIA MASIA 51	NEGOZIO	W	4	5	3597	4	36	5	3597	91
CO	COMO	0196/01	VIA MASIA 59	NEGOZIO	W	7	5	3597	7	36	5	3597	65
CO	COMO	0196/01	VIA MASIA 53	UFFICIO	B	3	5	3597	24	36	5	3597	60
CO	COMO	0196/01	VIA MASIA 53	UFFICIO	B	4	5	3597	25	37	5	3597	103
GO	GORIZIA	7026/01	VIA ROMA 6	APPARTAMENTO	A	3	864	877	39	41	B/15	2150	4
GO	GORIZIA	7026/01	VIA ROMA 6	BOX (AUTORIMESSA SIN	A	2	864	877	39	41	B/15	2150	6
MI	BASIGLIO	7234/01	RESIDENZA FONTANILE MI3 - BASIGLIO (MI)	MAGAZZINO O DEPOSITO	1	102	1	342	12	45	1	343	7
MI	BASIGLIO	7234/01	RESIDENZA FONTANILE MI3 - BASIGLIO (MI)	MAGAZZINO O DEPOSITO	6	601	1	342	13	45	1	342	10
MI	COLOGNO M.SE	0259/05	VIA CINEMA - PAPA GIOVANNI XXIII 8	CINEMA	W	1	35	226	1	46	35	228/229	710/4
MI	COLOGNO M.SE	0259/05	VIA BAR - PAPA GIOVANNI XXIII 6	NEGOZIO	W	1	35	226	1	46	35	229	1
MI	COLOGNO M.SE	0259/05	VIA PALESTRA - PAPA GIOVANNI XXIII 2	PALESTRA	W	1	35	226	1	46	35	228/229	710/4
MI	COLOGNO M.SE	0259/05	VIA L. EINAUDI - 259/05 1	PISCINA	D	19	35	226	1	46	35	228/229	710/4
MI	COLOGNO M.SE	0259/05	VIA PISCINA - PAPA GIOVANNI XXIII 4	PISCINA	W	1	35	226	1	46	35	228/229	710/4
MI	COLOGNO M.SE	0259/05	VIA L. EINAUDI - 259/05 1	UFFICIO	H	31	35	226	1	46	35	228	5
MI	COLOGNO M.SE	0259/05	VIA L. EINAUDI - 259/05 1	UFFICIO	H	32	35	226	1	46	35	228	7
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	2	35	248	1	46	35	250	1
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	3	35	248	2	46	35	250	2
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	4	35	248	3	46	35	250	3
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	5	35	248	4	46	35	250	4
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	6	35	248	5	46	35	250	5

MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB..0268.01 19 C	NEGOZIO	W	7	35	248	6	46	35	250	6
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	8	35	248	7	46	35	250	7
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	9	35	248	8	46	35	250	8
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	10	35	248	9	46	35	250	9
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	11	35	248	10	46	35	251	84
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	12	35	248	85	46	35	251	85
MI	COLOGNO M.SE	0268/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.01 19 C	NEGOZIO	W	13	35	248	86	46	35	251	86
MI	COLOGNO M.SE	0268/04	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FAB. 0268.04 19 C	UFFICIO	D	4	35	248	65	46	35	248	4
MI	MILANO	0195/02	VIA REMBRANDT FAB. 019502 49	MAGAZZINO O DEPOSITO	B	87	377	20	70	47	377	20	7
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	A	2	46	1001	17	47	125	134	2
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	A	3	46	1001	18	47	125	134	3
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	A	4	46	1001	19	47	125	134	4
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	A	5	46	1001	20	47	125	134	5
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	A	6	46	1001	21	47	125	134	6
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	A	7	46	1001	22	47	125	134	7
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	A	8	46	1001	23	47	125	134	8
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	A	9	46	1001	24	47	125	134	9
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	3	46	1001	25	47	125	134	14
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	4	46	1001	26	47	125	134	13
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	6	46	1001	27	47	125	134	17
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	7	46	1001	28	47	125	134	16
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	8	46	1001	29	48	125	134	26
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	10	46	1001	30	48	125	134	19
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	11	46	1001	31	48	125	134	18
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	9	46	1001	32	48	125	134	20
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	12	46	1001	33	48	125	134	23
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	13	46	1001	34	48	125	134	22
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	14	46	1001	35	48	125	134	21
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	1	46	1001	36	48	125	134	10
MO	MODENA	7032/01	VIA BORELLI, 91	APPARTAMENTO	B	2	46	1001	37	48	125	134	11
NA	NAPOLI	6543/01	PIAZZA LEONARDO 14	APPARTAMENTO	A	2	13	73	70	48	AVV/16	136	18
PI	PISA	8007/01	VIA ZAMENHOF,4	UFFICIO	W	1	113	55	30	54	126	64	5
RM	ROMA	0056/02	VIA DERLLA FISICA 36	MAGAZZINO O DEPOSITO	W	1	854	101	6	58	854	100	6
RM	ROMA	0118/08	VIA PIEGARO 176 178 18	NEGOZIO	W	1	936	271	38	61	936	271	35

RM	ROMA	0118/08	VIA PIEGARO 182 184 18	NEGOZIO	W	2	936	271	37	61	936	271	39
RM	ROMA	0118/08	VIA COSTAMAGNA 99	NEGOZIO	W	3	936	271	36	61	936	271	40
TR	TERNI	6927/01	VIA GALVANI 11	CANTINA	W	1	864	877	39	83	108	96	3
TR	TERNI	6927/01	VIA GALVANI 11	UFFICIO	W	1	864	877	39	83	108	96	
UD	UDINE	7074/02	VIA DEL POZZO FAB. 707402 28	UFFICIO	W	1	41	388	42	83	41	246	108
VA	VARESE	6929/01	V LAZIO, 15	UFFICIO	W	1	864	877	39	83	18	7060	7
VI	ASIAGO	0280/01	VIA CINQUE	UFFICIO	W	1	23	1141	0	31	D/23	1141	\

04A05288

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 29 aprile 2004, n. **81.**

Criteri e modalità di attribuzione del contributo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291 - Tabella *A*, punto 9 - in materia di interventi per l'acquisto, la ristrutturazione o l'adeguamento strutturale delle sedi delle istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

L'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003, autorizza, per il triennio 2003-2005, la spesa per una serie di interventi individuati nella tabella *A* allegata alla stessa legge.

La presente circolare, emanata anche ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua i criteri e le procedure attraverso i quali assegnare la somma, pari ad € 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, prevista dal punto 9 della suddetta tabella e destinata ad interventi per l'acquisto, la ristrutturazione o l'adeguamento strutturale delle sedi delle istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Art. 1.

Destinatari dei contributi
Requisiti e documentazione richiesti

1. Possono accedere al contributo per l'acquisto, la ristrutturazione o l'adeguamento strutturale delle sedi, le istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, aventi i seguenti requisiti:

a) inserimento nella vigente tabella delle istituzioni culturali di cui all'art. 1 della legge n. 534/1996, emanata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2003;

b) possesso, in caso di richiesta di acquisto della sede, di elementi idonei ad individuare l'immobile da destinare a sede, il prezzo richiesto, il nome del notaio che redigerà l'atto;

c) possesso, in caso di richiesta per ristrutturazione o adeguamento della sede, di un progetto esecutivo, con relativo piano di spesa, debitamente approvato dalla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio (nel caso di edificio artistico-storico), redatto da un progettista abilitato.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 sarà accertato sulla base della documentazione presentata dal legale rappresentante dell'ente interessato e di quella in possesso dell'amministrazione anche ad altro titolo ovvero con specifici, ulteriori accertamenti.

3. In caso di ammissione al contributo nella ipotesi di cui al comma 1, lettera *b)*, nell'atto definitivo di compravendita dovrà essere dichiarato che lo Stato contribuisce all'acquisto.

Art. 2.

Modalità di ammissione al contributo

1. L'ammissione al contributo è determinata previa valutazione comparativa fra tutte le domande spedite entro il termine stabilito e complete di tutta la documentazione richiesta.

2. La caratteristica di immediata realizzabilità del procedimento di acquisto e/o del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione o adeguamento strutturale e tecnologico delle sedi costituirà elemento di priorità ai fini dell'assegnazione del contributo.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande

1. Le richieste dovranno essere spedite, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio III - via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante) o con corriere autorizzato o consegnate a mano.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio III della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali sopra indicata. Per informazioni, rivolgersi ai numeri telefonici 06/36216236 - 237 - 244.

Roma, 29 aprile 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 288

04A05301

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 12 maggio 2004, n. **12**.

PAC Seminativi - Raccolto 2004 - Modifiche alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della Regione Siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia

All'Ente Nazionale Risi

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

Alle Unioni Nazionali delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Vista la Circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004 - PAC Seminativi - Raccolto 2004 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici - in particolare i capitoli 6, paragrafo 6.1. e 15;

Considerata la nota AGEA n. ACIU.2004.179 del 16 aprile 2004 con la quale è stata richiesta la proroga al 15 maggio 2004 della data di presentazione della domanda relativa ai regimi di pagamenti diretti;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 aprile 2003, recante modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

La circolare n. 8 del 22 aprile 2004 è modificata come segue:

il capitolo 6, paragrafo 6.1 è modificato con il testo seguente:

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1. *Termini di presentazione*

Possono essere presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per superfici relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, regioni in cui operano organismi pagatori regioni (O.P.R.). Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R. diverso rispetto a quello dalla sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove è stata presentata nel 2003.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in via Palestro, 81, 00185 Roma, entro le ore 17 nei termini e nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda PAC seminativi 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP COMUNE (PROV)
Domanda PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di organismo pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Secondo quanto stabilito dal decreto MiPAF del 23 aprile 2004 «Modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori», le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:

a) domande iniziali: 15 maggio 2004;

b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2004;

c) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001, riferite alle colture del mais dolce e della canapa: 15 giugno 2004.

Le domande iniziali di cui al punto *a)* possono essere presentate entro lunedì 17 maggio 2004, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel decreto MiPAF del 23 aprile 2004, cade in giorno prefestivo.

Per le domande iniziali di cui al punto *a)*, è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2004. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2004 sono irricevibili.

Le domande di modifica di cui al punto *b)* pervenute oltre il termine del 31 maggio 2004 sono irricevibili.

La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2004.

Le domande di modifica di cui al punto *c)* pervenute oltre il 15 giugno 2004 sono irricevibili.

La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a più aziende.

Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 «La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.».

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili, l'AG.E.A. predisporrà un provvedimento.

Il capitolo 7, paragrafo 7.4.1., quarto capoverso è modificato con il testo seguente:

7.4.4. *Riordino fondiario - Caso particolare 1*

Qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora in atti definitivi presso gli Uffici del territorio, il produttore dovrà indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino. La numerazione provvisoria è desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovrà essere parte integrante del «fascicolo del produttore» secondo le modalità previste e riportate nell'apposito capitolo.

Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovrà riportare il valore «1» nel campo previsto per i casi particolari. Nel campo «foglio» sul modello di domanda dovrà altresì essere riportato il numero del foglio o, ove non previsto, il numero del comprensorio di riordino riportato nell'attestazione di proprietà assegnata dall'ente; nel campo «particella» dovrà essere indicato il numero provvisorio di mappale (maglia o altro riferimento di dettaglio eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente).

Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che gli identificativi sono stati già validati in atti al catasto censuario, non dovrà essere indicato il suddetto «caso particolare». In questo caso le particelle vengono sottoposte ai controlli amministrativi che utilizzano il catasto censuario.

In merito alla ammissibilità delle superfici ricadenti in zone interessate da «riordino fondiario», l'AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario. Al di fuori di tali riferimenti territoriali, l'AGEA provvede d'ufficio a rimuovere l'indicazione del caso particolare dalle particelle ritenute non compatibili con le suddette aree. Di seguito si riportano in dettaglio i soli Comuni interessati parzialmente o totalmente da operazioni di riordino per i quali è consentito l'utilizzo del caso particolare «1»:

Provincia di Udine - Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento:

istat prov	istat comune	Descrizione Comune
030	009	Basiliano
030	031	Coseano
030	032	Dignano
030	039	Flaibano
030	048	Lestizza
030	058	Mereto di Tomba
030	060	Moimacco
030	062	Mortegliano
030	074	Pavia di Udine
030	079	Pozzuolo del Friuli
030	083	Premariacco
030	091	Remanzacco
030	109	Sedegliano

Provincia di Pordenone - Consorzio di Bonifica Cellina - Medusa:

istat prov	istat comune	Descrizione Comune
093	027	Montereale Valcellina
093	040	San Quirino

Provincia di Oristano - Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:

istat prov	istat comune	Descrizione Comune
095	006	Arborea
095	025	Marrubiu
095	026	Masullas
095	029	Mogoro
095	050	San Vero Milis
095	065	Terralba
095	069	Uras

Nell'ambito delle aree geografiche riconosciute l'AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attività di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarità dell'appezzamento (calcolo dei superi).

Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisori, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall'ente preposto al riordino (consorzi di bonifica) che individua la proprietà assegnata al produttore.

La certificazione rilasciata dall'ente dovrà riportare le seguenti informazioni:

lista delle particelle (maglia, n. riordino, foglio, o altro riferimento utilizzato dall'ente) assegnate al produttore interessate da riordino - planimetria o estratto di mappa con l'indicazione delle particelle interessate da riordino.

Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine, è possibile al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:

1) elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto, con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;

2) copia pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo produttore che riporta i dati identificativi dell'intestatario della particella;

3) tabella di decodifica del numero di riordino.

Il capitolo 7, paragrafo 7.4.9 è stato modificato nel seguente modo:

7.4.9. *Particelle appartenenti ai territori con catasto ex austroungarico - Caso particolare 6*

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la disposizione commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

codice istat provincia/comune;

codice dell'eventuale sezione censuaria;

in luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il «foglio logico»;

numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore);

subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero.

Nel caso di particelle per le quali si dispone dell'estratto del foglio di possesso non aggiornato, è possibile al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:

1. estratto/stralcio planimetrico del foglio di possesso abbinato alla visura tavolare;

2. autocertificazione del produttore che confermi l'attualità della intestazione della visura tavolare.

Il capitolo 7, paragrafo 7.4.14. è stato modificato nel seguente modo:

7.4.14. *Superi*

La superficie richiesta a premio (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita «in supero» quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale di oltre un'ara.

Nel caso di particelle dichiarate su territori coperti dal catasto austroungarico, il calcolo dell'anomalia prevede che il confronto si estenda ai valori presenti nel subalterno.

La normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra le sementi certificate (cod. ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13), ovvero tra le sementi certificate (cod. ut. 57) ed i foraggi essiccati (cod. utilizzo 15) (nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).

Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da più produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del supero è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere può essere posto in capo all'AG.E.A.

Per le particelle catastali, interessate da tale irregolarità, condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, alla documentazione giustificativa della conduzione prevista nel fascicolo dell'azienda (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore) è necessario integrare una dichiarazione di assenso del proprietario. Tale documento, accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in fronte/retro del proprietario, deve contenere la seguente dichiarazione:

Il/la sottoscritto/a .... in qualità di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al sig. .... ai fini della presentazione della domanda di pagamento per superfici raccolto ....:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Superficie utilizzata

Firma .... Fatto a .... data ....

Il capitolo 11 è modificato con il testo seguente:

11. FRUTTA A GUSCIO

L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;

nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;

noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;

pistacchi di cui al codice NC 0802 50;

carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto MiPAF del 18 febbraio 2004 «In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 20 del Reg. CE 2237/2003, gli eventuali fondi resi disponibili dalla legge 183/87, sono ripartiti in base agli ettari ammissibili all'aiuto comunitario».

L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale.

Se la superficie coltivata a frutta a guscio nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una «compensazione» tra le superfici a nocciole e ad altra frutta a guscio, attraverso il passaggio di quote di superficie «disponibile» da parte delle superfici che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle superfici che lo hanno superato. Tale «compensazione» verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna tipologia di prodotto (art. 85, Reg. (CE) n. 1782/2003).

L'art. 19, paragrafo 3 del Reg. 2237/2003 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

125 per le nocciole;

50 per le mandorle;

50 per le noci comuni;

50 per i pistacchi;

30 per le carrube.

Il comma 2 dell'art. 19 del Reg. CE 2237/2003 stabilisce che «sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio». La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

A tal fine occorre ricordare che (vedi reg. (CE) 2237/2003 cap. 5, art. 19) per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. I frutteti si classificano in specializzati e consociati:

frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:

impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;

impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;

frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio fino ad un massimo del 10% del numero totale di piante. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:

impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;

impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;

impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;

impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.

Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. Se le piante, pur rispettando la densità minima, sono disposte lungo il perimetro di un appezzamento la superficie non è ammissibile all'aiuto in quanto la disposizione delle piante non risponde ai criteri del paragrafo 1, art. 19 del Reg. CE 2237/2003.

Per gli impianti consociati, con presenza di più specie di frutta a guscio, occorrerà individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (specie predominante) e si applicheranno le condizioni di ammissibilità proprie del tipo di frutta a guscio predominante. La densità viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 di mandorle consociate la coltura predominante è il nocciolo perché presenta il maggior numero di alberi.

È ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo, sia a mandorlo per un totale complessivo di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densità minima dell'utilizzo predominate (125 piante/ha).

Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densità minima per ettaro della prevista dal Reg. CE 2237/2003 la superficie non è ammessa all'aiuto.

Se in un frutteto consociato il numero di piante è lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente, il produttore può indifferentemente scegliere la coltura predominante purché la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densità minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.

In deroga all'art. 19, comma 2 del Reg. CE 2237/2003 che prevede «la presenza di alberi diversi di frutta a guscio purché il loro numero non superi il 10% del numero di alberi fissato al paragrafo 3» (densità minime) è autorizzata la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. È, inoltre, autorizzata la presenza di alberi di castagno purché sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro (vedi di sopra).

Tenuto conto che la consociazione tra il mandorlo e l'olivo in alcuni areali è da sempre praticata per la peculiarità delle due specie di adattarsi a caratteristiche pedoclimatiche, morfologiche e idrologiche simili - nei soli mandorleti consociati con olivo a sesto regolare è ammessa la dichiarazione della superficie coltivata a mandorlo scorporando dalla superficie totale del frutteto (mandorlo e olivo) la superficie coltivata ad olivo. Ad esempio per un ettaro di frutteto consociato mandorlo-olivo a sesto regolare con 100 piante di mandorlo e 100 piante di olivo, la superficie ammissibile a premio dovrà essere ragguagliata nel modo seguente: [1ha/(100+100) × 100 = ha 0,50]; il numero di piante da indicare nella domanda è: 100 mandorli nella casella «frutta a guscio» e 100 olivi nella casella «altre piante». Il tipo d'impianto da indicare nella domanda è il seguente: «codice 7 - impianto specializzato a mandorlo consociato con olivo, a sesto regolare».

Impianti di mandorleti consociati con olivo non a sesto regolare non sono ammissibili se non per la deroga prevista fino ad un massimo del 10% di piante diverse da quelle della frutta a guscio e castagno.

Il quadro E1 presente nella domanda di pagamento per superfici deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali da dichiarare ai fini del pagamento per superficie per la frutta a guscio (tipo di utilizzo da 71 a 75).

Tipo di utilizzo = 71 - nocciole.

Tipo di utilizzo = 72 - mandorle.

Tipo di utilizzo = 73 - noci comuni.

Tipo di utilizzo = 74 - pistacchi.

Tipo di utilizzo = 75 - carrube.

Il produttore dovrà pertanto compilare ciascun quadro E1 indicando le superfici coltivate ad un unico «tipo di utilizzo» (71, 72, 73, 74, 75), riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella 1 delle note esplicative della domanda di pagamento per superfici 2004.

Nell'ambito di uno stesso utilizzo, il produttore dovrà dichiarare più «occorrenze» (righe dichiarative) nel caso in cui:

il frutteto si estenda su più particelle catastali;

il frutteto si estenda su un'unica particella catastale ma non sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto di impianto;

il frutteto si estenda su un'unica particella catastale, sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto, ma sia costituito da più corpi.

Per ciascuna riga di dichiarazione (cfr. note esplicative della domanda di pagamento per superfici 2004 Quadro E1) deve essere rispettato il requisito della densità minima per ettaro previsto dall'art. 19 del reg. CE 2237/2003.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

il tipo di impianto; indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:

1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;

2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;

3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;

4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;

5. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;

6. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare;

7. impianto specializzato a mandorlo consociato con olivo, a sesto regolare.

N.B.= In caso di impianti consociati:

☐ con specie di frutta a guscio o castagno (tipo 3 o 4) e con

☐ specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5 o 6), è necessario indicare come tipologia di impianto il codice 5 o 6.

il sesto di impianto: in presenza di sesti regolari, dovrà essere riportata la distanza, espressa in centimetri, intercorrente tra piante consecutive sulla fila e tra le file delle piante; nel caso di impianti consociati, la distanza da considerare è quella tra le piante consecutive senza tener conto della specie.

Esempio: impianto consociato a sesto regolare con specie diverse di frutta a guscio oppure tra frutta a guscio e castagno (ad esempio: noce e nocciolo oppure noce e castagno):

Anno di impianto: si intende l'anno di impianto della coltura predominante. In caso di anni di impianto diversi dovrà essere indicato l'anno di impianto relativo al maggior numero di piante (della stessa specie).

Numero piante: indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:

frutta a guscio: indicare il numero totale degli alberi produttivi di frutta a guscio ammissibili (specie predominante e non); si ricorda che sono ritenute ammissibili le piante che producono frutta a guscio e che sono coltivate nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture;

castagno: indicare il numero di piante di castagno;

altre piante: indicare il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno.

Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'art. 14-*quinquies* ex Regolamento CEE n. 1035/1972 possono, ai sensi dell'art. 86 paragrafo 2 Reg. CE 1782/2003 beneficiare del regime di aiuto alla frutta a guscio a partire la 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.

Non possono essere dichiarati gli impianti di frutta a guscio realizzati su particelle catastali legati e a misure di imboschimento con vocazione «legno» ad esempio Reg. CE 1257/1999 ex Reg. CEE 2080/1992, Reg. 2328/1992 ecc.

Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilità con colture erbacee.

Le particelle dichiarate a colture energetiche (cod. ut. 71, 72, 73, 74, 75) non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside.

Il capitolo 15 è modificato con il testo seguente:

15. RISONE

Ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Le particelle dichiarate a risone (cod. ut. 19) non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Le particelle a risone destinate alla produzione di sementi certificate devono essere dichiarate nell'ambito dell'utilizzo risone (cod. ut. 19) e codice varietale 106.

Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 1.069,08 Euro/ha per la corrente campagna di commercializzazione (2004/2005). L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

Zone	Ettari
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato *B* del decreto MiPAF del 23 aprile 2004 «Modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori» che sostituisce l'allegato B del decreto MiPAF del 10 marzo 2004.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una «compensazione» tra le superfici zone, attraverso il passaggio di quote di superficie «disponibile» da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale «compensazione» verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, paragrafo 2 Reg. (CE) n. 1782/2003).

Il riproporzionamento viene effettuato secondo nelle modalità previste nell'allegato I del Reg. CE 2237/2003.

In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra AG.E.A. e l'Ente Nazionale Risi previste dal Titolo III della circolare del 21 dicembre 1996 n. D/617.

Il Capitolo 23.9. è modificato con il testo seguente:

23.9. *Rispetto dei requisiti ambientali.*

Il Regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce «Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune» delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.

Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 settembre 2000 e successiva integrazione dell'8 marzo 2001 stabilisce che i pagamenti dei settori seminativi (Reg. 1251/1999 e successive modificazioni e integrazioni), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:

manutenzione delle scoline;

manutenzione dei canali collettori permanenti;

attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza.

La circolare attuativa AG.E.A. n. 56 del 9 luglio 2001 definisce le modalità di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale e il sistema di penalità.

Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 28 aprile 2004, n. 948 stabilisce che i nuovi utilizzi colturali, introdotti dal titolo IV del Reg. CE 1782/2003, sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti in materia di protezione ambientale ed in particolare:

per la frutta in guscio: manutenzione delle scoline e manutenzione dei canali collettori permanenti;

per le colture energetiche: manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza.

Le modalità di controllo e il sistema di penalità definiti dalla circolare A.G.E.A. n. 56 del 9 luglio 2001 vengono estesi anche agli utilizzi colturali «frutta a guscio» e «colture energetiche».

Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 12 maggio 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

04A05289

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita della Natività SS. Rosario, in Colle Sannita

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita della Natività e SS. Rosario, con sede in Colle Sannita (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Giorgio Martire, con sede in Colle Sannita.

04A05172

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Sacramento, in Colle Sannita

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento, con sede in Colle Sannita (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Giorgio Martire, con sede in Colle Sannita.

04A05173

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita San Francesco d'Assisi in Valsorda, con sede in Garessio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita di San Francesco d'Assisi in Valsorda, con sede in Garessio (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05174

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Sacramento, in Rottofreno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita SS. Sacramento, con sede in Rottofreno (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05175

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di San Rocco, in Ziano Piacentino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita di San Rocco, con sede in Ziano Piacentino (Piacenza), frazione di Vicobarone.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05176

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita della Beata Vergine delle Grazie, in Bobbio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita della Beata Vergine delle Grazie, con sede in Bobbio (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05177

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Rosario, in Cortemaggiore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita della SS. Rosario, con sede in Cortemaggiore (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05178

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita delle Stimmate di S. Francesco d'Assisi, in Gazzola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita delle Stimmate di S. Francesco d'Assisi, con sede in Gazzola (Piacenza), frazione di Rivalta Trebbia.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05179

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di Santa Maria dei Celestini, in Castel San Giovanni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita la confraternita di Santa Maria dei Celestini, con sede in Castel San Giovanni (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05180

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di Santa Maria del Gonfalone, in Castell'Arquato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, viene estinta la confraternita la confraternita di Santa Maria del Gonfalone, con sede in Castell'Arquato (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05181

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 maggio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2023
Yen giapponese	136,68
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,67960
Corona svedese	9,1920
Franco svizzero	1,5360
Corona islandese	88,12
Corona norvegese	8,2775
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	31,881
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6586
Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,7795
Leu romeno	40509
Tallero sloveno	238,7400
Corona slovacca	40,110
Lira turca	1844700
Dollaro australiano	1,7370
Dollaro canadese	1,6632
Dollaro di Hong Kong	9,3778
Dollaro neozelandese	1,9834
Dollaro di Singapore	2,0728
Won sudcoreano	1421,72
Rand sudafricano	8,1182

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05329

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'Autorità Amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative – come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 – è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro – Servizio politiche del lavoro – Unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto:

1. società cooperativa «Euritmia soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - corso Due Mari, n. 9 - costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 12 aprile 1988, rep. n. 27700, raccolta n. 9007, posiz. BUSC n. 3025/310818, codice fiscale n. 01728210731;

2. società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia a r.l.», con sede legale in Crispiano (Taranto) - Corso Umberto n. 37 - costituita per rogito notaio avv. Luigi Morciano di Taranto in data 17 novembre 1980, rep. n. 69687, raccolta n. 3429, posiz. BUSC n. 1384/180864, codice fiscale n. 90003660736;

3. società cooperativa «Pamfrutta soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto) - via A. De Gasperi, n. 119, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 20 maggio 1981, repertorio n. 1528, raccolta n. //, posizione BUSC n. 1432/186252, codice fiscale n. 00440640738;

4. società cooperativa «U.P.A.M. soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto) - Piazza Vittorio Emanuele n. 27, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Scarano di Taranto in data 29 ottobre 1977, repertorio n. 164763, raccolta n. 15352, posizione BUSC n. 1267/167743, codice fiscale n. 00293610739.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative – come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 – è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro – Servizio politiche del lavoro – Unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto:

1. società cooperativa «Nuova delta jonica s.c. a r.l.» con sede legale in Taranto - Corso Piemonte n. 89/b - costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 2 maggio 1995, repertorio n. 51859, raccolta n. //, posiz. BUSC n. 2395/27912, codice fiscale n. 02051330732;

2. società cooperativa «Calliope spaziotempo ricreativo piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto) - Vico De Notaristefano n. 6, costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 11 giugno 1999, repertorio n. 169686, raccolta n. 23553, posizione BUSC n. 2702/291786, codice fiscale n. 02261620732.

04A05225 - 04A05226

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario denominato «Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari» (INRC), in Bologna.

Con decreto ministeriale 5 maggio 2004 è stato approvato il nuovo stato del consorzio interuniversitario denominato «Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari» (INRC), con sede in Bologna.

04A05222

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso relativo alla conclusione dei lavori preliminari del codice di deontologia e buona condotta, applicabile ai trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.

Con riferimento al provvedimento del 10 febbraio 2000, il Garante comunica che si sono conclusi lavori preliminari del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici effettuati da università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche al di fuori del sistema statistico nazionale.

L'Autorità ha pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it il testo del codice sottoscritto in via preliminare allo scopo di sollecitare i soggetti interessati a formulare osservazioni ai sensi dell'art. 12 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, prima di verificare la conformità del codice alle leggi ed ai regolamenti e curarne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, valuterà ogni osservazione pervenuta al riguardo, che potrà essere inviata entro il 31 maggio prossimo alla casella di posta elettronica sitoweb@garanteprivacy.it ovvero al Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma.

04A05300

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati:

1) hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

Ragione sociale	Sede	Numero marchio
Paolillo Monica	Roma	184
Greci Bruno	Roma	388
D'Atria Franco	Roma	432
Germani Antonio	Velletri (Roma)	613
Silvestri Tommaso	Roma	866
Ma. Gia. Dell'Oro S.r.l.	Riano (Roma)	933
De Luzenberger e Milnersheim Silvia	Roma	1014
Maggiorani Isabella	Roma	1063
Ge. Pa. S.n.c. di Attilio Gelpi	Colonna (Roma)	1114
Olivetti Marco Aurelio	Roma	1146
Stella Massimo	Genzano di Roma (Roma)	1158
Cambra S.r.l.	Roma	1175
Navarro Sierra Rebecca Judith	Roma	1208
Noir 2002 S.r.l.	Roma	1212
Addante Giuseppina	Roma	1277
Palmi Orafi di Maria Rosaria Palmi & Mauro Palmi S.n.c.	Roma	1287
Fast S.r.l.	Roma	1323

2) hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione sociale	Sede	Numero marchio
Bellicci Alvaro	Roma	348
Alexander Cole Gioielli S.r.l.	Roma	909

3) hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di punzoni:

Ragione sociale	Sede	Numero marchio	Numero punzoni
Re Mida S.r.l.	Roma	791	1
Ge. Pa. S.n.c.	Colonna (Roma)	1114	1

04A05221

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. Specialità medicinale n. 253 del 27 febbraio 2004 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gaviscon"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 62, seconda colonna, al secondo capoverso, dove è scritto: «Specialità medicinale: *GAVISCO* "compresse masticabili"...», leggasi: «Specialità medicinale: *GAVISCON* "compresse masticabili"...».

04A05206

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401117/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77